

Pa/63661
(19/02/2020)

2003/46.63/59

03V 1293

REPERTORIO N. 5577

RACCOLTA N. 4330

VERBALE DI ASSEMBLEA RICOGNITORIA
E DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7, 13 E 29 DELLO STATUTO SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro
del mese di gennaio

alle ore venti

in Sanremo, in un locale in Strada San Bartolomeo n. 280.

Avanti a me Dott. SURACE EMANUELA Notaio in Sanremo, iscritta nel Ruolo
del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo

è personalmente comparso il Signor:

- AMMIRATI CLAUDIO, nato a Sanremo il giorno 12 gennaio 1964, residente a
Sanremo, Strada Borgo Opaco n. 232, codice fiscale MMR CLD 64A12 I138Z.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di
Presidente dell'Associazione:

- "ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANREMO - SQUADRA ANTINCENDI BO-
SCHIVI SAN BARTOLOMEO" con sede in Sanremo, Strada San Bartolomeo n.
280, codice fiscale 90016180086, iscritta nell'Elenco regionale del Volontariato di
Protezione civile ed Antincendio boschivo con il codice R-IM-0059;

mi chiede, con il consenso dell'assemblea, di redigere per atto pubblico il verbale
delle deliberazioni che gli associati riuniti in assemblea in seconda convocazione,
per questo giorno, ora e luogo, prenderanno sul seguente
ordine del giorno

- 1) atto ricognitorio;
- 2) modifiche dello statuto richieste dalla Regione Liguria;
- 3) delega al Presidente.

Assume la presidenza dell'assemblea, a termini di Statuto, il comparente il quale mi
dichiara, sotto la propria responsabilità:

- che la presente assemblea è stata convocata a mezzo avviso agli aventi diritto in
data 3 gennaio 2020, consegnato con le modalità previste dall'art. 13 dello statuto;
- che sono presenti in proprio numero ventiquattro associati e numero undici asso-
ciati per delega su numero cinquantuno associati aventi diritto di voto, come da e-
lenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e
sostanziale;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:

Perego Massimo

Baldizzone Giorgio

Salvatorelli Fabio

De Michelis Roberto

Modena Claudio

- che del Collegio dei Revisori dei Conti è presente il signor Sacchetti Demetrio;
- per cui l'assemblea è validamente costituita, per deliberare sugli argomenti all'or-
dine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'associazione è esi-
stente e operativa da parecchi decenni, è retta dallo statuto approvato con il verbale
a mio rogito in data 2 agosto 2019, repertorio n. 5317/4135, registrato a Sanremo il
19 agosto 2019 al numero 3868/1T, ma l'atto originario della costituzione dell'asso-
ciazione è stato ricevuto dal Dottor Antonio Greco, in data 29 settembre 1986, re-
pertorio n. 53021/13340, registrato a Sanremo il 3 ottobre 1986 al numero 951, sot-
to la forma di scrittura privata autenticata e non con la forma di atto pubblico, come

ADEMPIMENTO UNICO
Agenzia delle Entrate di
San Remo

Registrato il 14 febbraio
2020

al N. 684 Serie 1T

TOTALE ADEMPIMENTO
€. 356,00

dott.ssa EMANUELA SURACE - Notaio in Sanremo
Via Roma n.54 - Tel (0184) 543252 - Fax (0184) 547751

studio notarile



[Handwritten signature]

previsto dall'articolo 14 del Codice Civile per ottenere la personalità giuridica, per cui è necessario, come richiesto dalla Regione Liguria, con lettera del 1° ottobre 2019, prot. n. PG/2019/280649 - settore Affari Legislativi - di riconfermare con questo atto la sua costituzione e la sua vigenza per atto pubblico.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, all'unanimità

delibera

- di confermare con questo atto pubblico che l'"ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANREMO - SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI SAN BARTOLOMEO", con sede in Sanremo è effettivamente costituita, esistente e operante, già retta dallo statuto approvato con l'atto autenticato dal Dottor Antonio Greco, in data 29 settembre 1986, repertorio n. 53021/13340 ed attualmente dallo statuto approvato con atto a mio rogito in data 2 agosto 2019, repertorio n. 5317/4135, sopra citato e che sarà oggetto di modifiche al secondo punto all'ordine del giorno.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, espone alcune modifiche al vigente statuto approvato con il verbale a mio rogito in data 2 agosto 2019, repertorio n. 5317/4135, sopra citato, richieste dalla Regione Liguria - settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità - con lettera del 18 ottobre 2019 - prot. n. IN/2019/17719.

In particolare precisa che occorre indicare l'espressa previsione sull'iscrizione del nuovo ammesso nel libro degli associati ed il quorum deliberativo per l'assemblea ordinaria nonché modificare la disciplina sulla devoluzione in caso di estinzione o scioglimento indicando il riferimento al decreto legislativo 117/2017.

L'Assemblea udita l'esposizione del Presidente all'unanimità dei voti

delibera

di modificare gli articoli 7, 13 e 29 dello Statuto sociale come segue:

"Articolo 7 – Associati

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nei principi ispiratori e nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo con apposita domanda contenente l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. La domanda deve contenere inoltre la dichiarazione di accettazione integrale del presente statuto e di eventuali regolamenti.

Per essere iscritti all'Associazione occorre essere di principi sani, morali e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

Le domande di iscrizione di giovani di età inferiore ai 18 anni dovranno essere convalidate dall'assenso dei genitori o del tutore legale.

Il Consiglio Direttivo deve entro 90 giorni accettare o rigettare la domanda di ammissione, motivando la decisione e comunicarla agli interessati.

A seguito di accettazione del nuovo associato il consiglio direttivo provvede alla sua iscrizione nel libro degli associati.

Contro la comunicazione della deliberazione di rigetto il proponente può chiedere che sull'istanza di ammissione decida il Collegio dei Probiviri."

"Articolo 13 – L'Assemblea ordinaria

All'Assemblea possono partecipare tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun associato può esprimere soltanto un voto.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante lettera raccomandata, postale o a mano o posta pec contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'As-

semblea e mediante avviso affisso all'Albo dell'Associazione, almeno 12 (dodici) giorni prima. L'Assemblea, deve essere convocata almeno una volta all'anno, presso la sede sociale o fuori dalla stessa ma sempre in Sanremo, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo degli indirizzi dell'attività sociale.

Ogni associato avente diritto al voto, può farsi rappresentare da altro associato, mediante semplice delega. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato, per le assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, svolgerà la funzione di Segretario il Segretario del Consiglio.

L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata e in particolare sui seguenti argomenti:

- elezione (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
- importo della quota sociale.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega del 50% (cinquanta per cento) degli Associati aventi diritto al voto in I° Convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto in II° Convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti."

"Articolo 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi salvo per decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento si applica l'art 9 del d.lgs. 117/2017 ai sensi del quale "In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli."

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede all'Assemblea una delega per apportare allo Statuto le eventuali lievi modifiche richieste dalla Regione Liguria.

L'Assemblea udita l'esposizione del Presidente, all'unanimità dei voti
delibera

di delegare il Presidente ad apportare allo Statuto sociale eventuali lievi modifiche richieste dalla Regione Liguria.

Il componente mi consegna quindi lo statuto sociale quale risulta dopo le modifiche apportate con la presente assemblea, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B", quale sua parte integrante e sostanziale.

Il comparente dichiara di essere a conoscenza degli allegati e pertanto dispensa me Notaio dalla lettura dei medesimi.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore venti e trenta minuti.

Del presente atto, scritto a mano ed a macchina da me Notaio e da persona di mia fiducia nelle prime 7 (sette) facciate intere e parte della ottava di 2 (due) fogli intercalati io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore venti e trenta minuti

F.ti: AMMIRATI CLAUDIO

EMANUELA SURACE Notaio

ELENCO ASSOCIATI

ALLEGATO "A" Rep. n. 5577 Racc. n. 6330

Tessera	VOLONTARIO	FIRMA
217	AMMIRATI CLAUDIO	<i>Ammirati Claudio</i>
306	AMMIRATI MICHELA	<i>X DELEGA Ammirati Michela</i>
354	AMMIRATI PAOLO	<i>Ammirati Paolo</i>
397	ATTANASIO LUCA	<i>X DELEGA Attanasio Luca</i>
384	BAGATTINI SIMONE	<i>Simone Bagattini</i>
203	BALDIZZONE GIORGIO	<i>Baldizzone Giorgio</i>
226	BARUCCHI FRANCESCO	<i>PER DELEGA Barucchi Francesco</i>
242	BENZA STEFANO	<i>Benza Stefano</i>
243	BERGONZO GIOVANNI	
292	BONFANTE ANNAMARIA	<i>Annamaria Bonfante</i>
237	BONFANTE GIULIANA	
114	BONFANTE PIETRO	<i>Bonfante Pietro</i>
353	CANUTI GABRIELLA	<i>Gabriella Canuti</i>
274	DE BERNARDI ALESSANDRO	<i>Alessandro De Bernardi</i>
277	DE MICHELIS ROBERTO	<i>Roberto De Michelis</i>
383	DELLA CHIESA ANDREA	
351	DULBECCO CRISTIANA	<i>X DELEGA Dulbecco Cristiana</i>
191	FERRERO RICCARDO	
344	FILIPPI MARA	
247	FONTANA DANIELE	
365	FRANZONE DAVIDE	
390	FRUTTERO DAVIDE	<i>Fruttero Davide</i>
236	GASCIARINO GIORGIO	
101	GIORDANO ANTONIO	<i>Giordano Antonio</i>
382	GRIGUOLO LAURA	<i>Laura Griguolo</i>
389	GURNARI MONIA	<i>Monia Gurnari</i>
395	LAVAZZA MONICA	<i>X DELEGA Lavazza Monica</i>
315	LUCIOTTI ALESSIO	
394	LUISE PATRIZIO	<i>Luise Patrizio</i>
342	MARINO STEFANO	

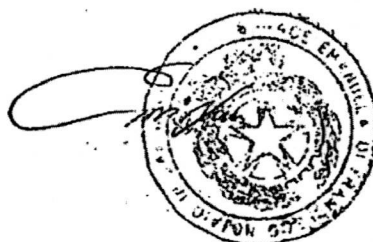
Tessera	VOLONTARIO	FIRMA
107	MODENA ALDO	
259	MODENA CLAUDIO	<i>Claudio Modena</i>
362	MODENA DEBORA	<i>Modena Debora</i>
284	MODENA FERNANDO	<i>PER DELEGA Claudio</i>
346	MURAGLIA ALESSANDRO	<i>Muraglia Alessandro</i>
358	PEREGO ANDREA	<i>PER DELEGA Antonio Bonfante</i>
106	PEREGO MASSIMO	<i>PEREGO Massimo</i>
184	PIZZIO PATRIZIA	<i>PER DELEGA Modena Debora</i>
347	PREVOSTO ALESSIO	<i>PER DELEGA Omminati Paolo</i>
392	REVELLI DAVIDE	
367	REVELLI STEFANO	
312	RONDELLI SERGIO	<i>Sergio Rondelli</i>
105	SACCHETTI DEMETRIO	<i>Demetrio Sacchetti</i>
308	SALVATORELLI FABIO	<i>Fabio Salvatorelli</i>
356	SARZI MADIDINI LUIGI	<i>Sarzi Luigi</i>
328	SCANDINARO RAFFAELE	<i>Scandinaro Raffaele</i>
340	SCIOLE' SILVIO	
363	SIRI DANIELE	
396	TORRE BRUNO	<i>Torre Bruno</i>
393	VICINO DAVIDE	
209	ZUMBO ANTONIA	<i>PER-DELEGA</i>

Totale Associati : 51

Totale Associati Presenti :

Totale Deleghe :

Omminati Paolo



----- **STATUTO** -----

----- **Organizzazione di Volontariato (ODV)** -----

----- **L'ASSOCIAZIONE** -----

----- **Articolo 1 - Denominazione, sede e durata** -----

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Associazione denominata: "Associazione Volontari Sanremo - Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo" - Organizzazione Di Volontariato (ODV), Ente del terzo settore, da ora in avanti denominata "Associazione Volontari Sanremo". -----

----- **Articolo 2 - Sede e durata** -----

L'Associazione è apartitica, apolitica, aperta a uomini e donne, di qualsiasi stirpe e popolo del mondo. -----

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sanremo ; potrà trasferire la propria sede sociale mediante delibera dell'assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo. -----

L'Associazione potrà aderire, quale associata, consociata e consorella, ad altri Enti di Volontariato regolarmente costituiti e alle reti associative previste dall'art 41 del Codice del Terzo Settore mediante delibera dell'assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo. -----

----- **Articolo 3 - Scopo, finalità e attività** -----

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente, in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati: --

a) salvaguardia del patrimonio boschivo con la prevenzione, l'avvistamento e lo spegnimento degli incendi; -----

b) l'attività di soccorso anche con l'organizzazione di un gruppo di donatori di sangue; -----

c) l'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi (Protezione civile); -----

d) sviluppo nel cittadino dello spirito ecologico anche con organizzazione di manifestazioni promozionali; -----

e) istituzione di corsi di addestramento per interventi di assistenza e di soccorso per ogni tipo di emergenza, anche in collaborazione con gli Enti preposti; -----

f) dare ai propri associati assistenza con provvidenze, normative tecniche e legali; -----

g) interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitario, prestazione sanitarie tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità; -----

h) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché attività di informazione culturale di interesse sociale con finalità educative; -----

i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

l) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e

sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione; -----

m) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. -----

----- **Articolo 4 – Attività diverse** -----

L'Associazione può compiere, ai sensi dell'art 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. -----

A questo fine, l'Associazione può, tra le altre attività, effettuare a titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

- a) attività di antincendio durante le manifestazioni; -----
- b) attività di assistenza per eventi in sicurezza; -----
- c) attività di assistenza scolastica per entrata e uscita degli studenti (es. nonno vigile); -----
- d) attività di accompagnamento scolastico (es. pedibus). -----

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

----- **Articolo 5 – Attività di formazione** -----

L'Associazione provvede all'attivazione di corsi di formazione e attività di addestramento tecnico dei propri associati con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro mezzo idonei, avuto riguardo delle linee indicate dal Dipartimento di Protezione Civile, dalla Regione Liguria. -----

----- **Articolo 6 – Stemma** -----

I volontari che operano per l'Associazione si riconosceranno per un fregio riportante il nome della squadra e della sede e per lo stesso del dipartimento di protezione civile. -----

Sono vietate mostreggiature e distintivi militari o che comunque possano confondersi con i corpi armati dello Stato. -----

----- **Articolo 7 – Associati** -----

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nei principi ispiratori e nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. -----

La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo con apposita domanda contenente l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. La domanda deve contenere inoltre la dichiarazione di accettazione integrale del presente statuto e di eventuali regolamenti. -----

Per essere iscritti all'Associazione occorre essere di principi sani, morali e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. ---

Le domande di iscrizione di giovani di età inferiore ai 18 anni dovranno essere convalidate dall'assenso dei genitori o del tutore legale. -----

Il Consiglio Direttivo deve entro 90 giorni accettare o rigettare la domanda di ammissione, motivando la decisione e comunicarla agli interessati. -----

A seguito di accettazione del nuovo associato il consiglio direttivo provvede alla sua iscrizione nel libro degli associati. -----

Contro la comunicazione della deliberazione di rigetto il proponente può chiedere che sull'istanza di ammissione decida il Collegio dei Proviviri. -----

----- **Articolo 8 – Categorie di associati** -----

Gli associati si distinguono in: -----

- **associati fondatori** – vi rientrano coloro che hanno costituito l'Associazione; -----
- **associati benemeriti** – vi rientrano coloro alle quali l'Associazione debba particolare riconoscenza e coloro che, spontaneamente versano "una tantum" contributi in denaro ed in opera, di notevole entità, per lo sviluppo dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo-previa comunicazione all'Assemblea; -----
- **associati effettivi** – vi rientrano tutti coloro che si sono associati in tempi successivi. -----

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. -----

----- **Articolo 9 – Diritti degli associati** -----

Gli associati hanno diritto di: -----

- Partecipare alle assemblee con diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno; -----
- Consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e i libri contabili;
- Partecipare alle elezioni degli organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali; -----
- Frequentare i locali a disposizione dell'Associazione; -----
- Partecipare alle attività e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione; -----
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione. -----

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati, riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione. -----

----- **Articolo 10 – Obblighi degli associati** -----

Gli associati hanno i seguenti obblighi: -----

- Presentarsi, a seconda della propria disponibilità, su chiamata tempestiva del Direttivo o dei soggetti da esso delegati, per svolgere attività di pattugliamento per la prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi; attività di protezione civile in caso di calamità naturali; -----
- Svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, spontaneo, diligente, gratuito e senza fine di lucro; -----
- Tenere un comportamento improntato all'insegna della correttezza e buona fede; -----
- Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell'associazione; -----
- Attenersi alle disposizioni dello statuto e di eventuali regolamenti in-

terni deliberati dall'assemblea; -----

- Versare la quota sociale stabilita dall'assemblea. -----

----- **Articolo 11 – Perdita della qualifica di associato** -----

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte. -----

1) l'associato che intende recedere deve presentare al Consiglio Direttivo dichiarazione scritta a mezzo lettera raccomandata, postale o a mano, o pec o email; il recesso avrà efficacia dalla data di spedizione della comunicazione di recesso; -----

2) l'esclusione dell'associato può avvenire mediante decisione motivata da parte del Direttivo per le seguenti cause: mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato il quale potrà ricorrere al Collegio dei Proviviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata; -----

3) In caso di morte la partecipazione all'Associazione non si può trasmettere agli eredi. -----

Tutte le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. -----

Gli associati che hanno cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

----- **Articolo 12 – Organi sociali** -----

Gli organi sociali sono: -----

- L'assemblea; -----
- Il Consiglio Direttivo; -----
- Il Collegio dei Revisori dei Conti; -----
- Il Collegio dei Proviviri. -----

Gli Organi sociali vengono eletti dall'Assemblea degli Associati. Tutte le cariche associative, nessuna esclusa, sono gratuite. -----

----- **Articolo 13 – L'Assemblea ordinaria** -----

All'Assemblea possono partecipare tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun associato può esprimere soltanto un voto. -----

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante lettera raccomandata, postale o a mano o posta pec contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e mediante avviso affisso all'Albo dell'Associazione, almeno 12 (dodici) giorni prima. L'Assemblea, deve essere convocata almeno una volta all'anno, presso la sede sociale o fuori dalla stessa ma sempre in Sanremo, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo degli indirizzi dell'attività sociale. -----

Ogni associato avente diritto al voto, può farsi rappresentare da altro associato, mediante semplice delega. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato, per le assemblee sia ordinarie che straordinarie. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, svolgerà la funzione di Segretario il Segretario del Consiglio. -----

L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata e in particolare sui seguenti argomenti:-----

- elezione (o sostituzione) degli organi sociali;-----
- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo; -----
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; -----
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni; -----
- importo della quota sociale. -----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega del 50% (cinquanta per cento) degli Associati aventi diritto al voto in I° Convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto in II° Convocazione. -----

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. -----

----- **Articolo 14 – Assemblea Straordinaria** -----

L'Assemblea Straordinaria è valida quando sono presenti almeno i due terzi degli Associati. -----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: -----

- modificazione dello statuto; -----
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. -----

L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata di almeno 1/10 degli associati e su richiesta del Collegio dei Revisori. -----

L'assemblea Straordinaria delibera sia in prima come in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati. -----

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo Art. 29 occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati -----

----- **Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo** -----

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) consiglieri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. -----

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e nomina coloro che devono ricoprire incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice Presidente, e sulla richiesta della metà dei Consiglieri e del Collegio dei Revisori dei Conti. -----

----- **Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo** -----

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri organi. -----

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo: -----

- eseguire le delibere dell'Assemblea; -----

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; -----
- predisporre il rendiconto annuale; -----
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale; -----
- deliberare circa l'ammissione degli associati; -----
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati; ----
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; -----
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati. -----

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese. -----

----- **Articolo 17 – Il Presidente o Legale Rappresentante** -----

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; la firma sociale spetta al Presidente e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente. ---

I compiti principali del Presidente sono: -----

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; -----
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo; -----
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea Ordinaria; -----
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea degli associati o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione. -----

----- **Articolo 18 – Il Vicepresidente** -----

Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, anche con la firma sociale. La firma del Vicepresidente, costituisce la prova dell'assenza o impedimento del Presidente. -----

----- **Articolo 19 – Il Segretario** -----

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, ordina il funzionamento dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, provvede all'organizzazione dell'attività dell'Associazione, predispone il Regolamento Interno. -----

----- **Articolo 20 – Il Tesoriere** -----

Il Consigliere Tesoriere, cura l'Amministrazione dell'Associazione, secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio. -----

----- **Articolo 21 – Rapporti bancari ed economici** -----

Tutti i rapporti bancari ed economici superiori ad Euro 1.000,00 devono essere tenuti e firmati dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. -----

E' necessaria, per qualunque impegno di spesa, la firma congiunta del Presidente o Vice Presidente con la firma del Segretario o del Tesoriere. -----

----- **Articolo 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti** -----

Il collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea degli associati composto da tre (o cinque) membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non associati. -----

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. -----

Il collegio svolge le seguenti funzioni: -----

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri; -----
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale; -----
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea; -----
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea; -----
- (altro). -----

I Revisori eletti, eleggono tra loro il Presidente, nella loro prima riunione. Per motivi del suo ufficio, può richiedere la convocazione dell'Assemblea. --
 Ai sensi dell'art 31 D.Lgs 117/2017 l'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: ---

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; -----
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; -----
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. -----

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. -----

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 ("Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile"). -----

-----Articolo 23 – L'organo di controllo-----

Ai sensi dell'art 30 D.Lgs 117/2017 l'associazione dovrà nominare un organo di controllo, anche monocratico, quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: -----

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; -----
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; -----
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. -----

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. -----

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilan-

cio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- **Articolo 24 – Il collegio dei Probiviri** -----

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e sulle domande di ammissione, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Ne fanno parte tre membri, eletti dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) esercizi. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente; in assenza di questi, è presieduto da il Vice Presidente. Si raduna su richiesta di almeno 2 (due) Consiglieri, 5 (cinque) associati o di un associato o aspirante associato interessato dalla vertenza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno 2 (due) dei suoi membri. -----

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il lodo è inappellabile. -----

I Probiviri, giudicheranno anche in merito alle azioni scorrette degli associati. -----

E fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria in tutti i casi previsti dalla legge da parte degli interessati. -----

----- **Articolo 25 – Decadenza dalle cariche** -----

I Consiglieri, i Revisori, i Probiviri e quanti altri abbiano incarichi sociali, decadono automaticamente dalla carica, dopo tre assenze ingiustificate nelle riunioni, alle quali dovevano partecipare come membri di diritto. -----

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei membri del Consiglio, i rimanenti provvedono a sostituire il membro uscente con il primo dei candidati non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione. La nomina per sostituzione è sottoposta all'Assemblea, alla prima seduta utile, la quale può confermarla ovvero provvedere alla nomina di un nuovo membro. Ove non sia possibile procedere in tal modo l'Assemblea deve essere al più presto convocata per la surroga dei consiglieri mancanti. I membri nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio. -----

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento deve essere convocata senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti (o Collegio dei Probiviri) se nominato con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo Consiglio Direttivo -----

----- **Articolo 26 – Entrate e Patrimonio** -----

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: -----

- contributi degli associati; -----
- contributi di privati; -----

- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali; -----
- donazioni o lasciti testamentari; -----
- rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. -----

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da: -----

- fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima di 15.000,00 € (quindicimila) in denaro di cui 4.500,00 € (quattromilacinquecento) vincolati e destinati a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione; -----
- beni mobili e immobili; -----
- fondi di riserva: -----
- liquidità e titoli. -----

----- **Articolo 27 – Bilancio d'esercizio** -----

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso. Il bilancio consuntivo e la relazione devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli associati possano prenderne visione. -----

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, ove previsto dalle norme vigenti. -----

----- **Articolo 28 – Utili di esercizio** -----

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione. -----

----- **Articolo 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo** -----

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi salvo per decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo. -----

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati. -----

In caso di scioglimento si applica l'art 9 del d.lgs. 117/2017 ai sensi del quale "In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. -----

----- **Articolo 30 – Rinvio** -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si ap-

plica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, sue modifiche, in quanto compatibile, dal Codice civile. -

F.ti: AMMIRATI CLAUDIO -----

EMANUELA SURACE Notaio -----

Io sottoscritta Dott. Emanuela Surace, Notaio in Sanremo, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Sanremo, 14 febbraio 2020